

# Regolamento di attuazione dello Statuto Fnp Cisl Sondrio

## **PREMESSA:**

*Lo Statuto della FNP CISL del Territorio di Sondrio è stato approvato all'unanimità dal Congresso FNP CISL, il 22 febbraio 2013.*

*Successivamente, il Congresso della FNP CISL Nazionale, tenutosi a Riccione nel 2013, ha modificato lo Statuto Nazionale stabilendo che la FNP Territoriale si articola in Rappresentanze Locali Sindacali (di seguito RLS); stabilendo che le RLS siano disciplinate da appositi regolamenti regionali e territoriali.*

*Il presente Regolamento, che ricalca, con adattamenti alle esigenze locali, quello approvato dal Consiglio Generale della FNP CISL Lombardia il 15 settembre 2016, si propone di indicare, tenuto conto della caratteristica della Cisl Territoriale e della "specificità montana" della provincia di Sondrio, norme e criteri riferiti alle RLS, al fine di rafforzarne il ruolo, la funzione e l'operatività e di favorire la partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita associativa della FNP.*

\*\*\* \*\*

## **PARTE I**

### **NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI**

#### **Capitolo I: Iscrizione e tesseramento**

##### *Articolo 1*

La Federazione Nazionale Pensionati CISL del Territorio di Sondrio (di seguito anche FNP o FNP CISL) ha sede in Sondrio, Via Bonfadini n. 1.

##### *Articolo 2*

La domanda di iscrizione alla FNP CISL deve essere sottoscritta e presentata dall'interessato alla Segreteria della FNP Territoriale o alla RLS competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 (venti) giorni.

##### *Articolo 3*

L'iscrizione alla FNP CISL va fatta di norma nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

##### *Articolo 4*

L'iscrizione alla FNP CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o di versamento del contributo per le tessere a pagamento diretto.

Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, agli iscritti in essere al 31 dicembre, che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionati INPS al momento in cui essi sottoscrivono la delega.

È obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti a livello di FNP Territoriale, che provvederà a fornire a ciascuna RLS i tabulati di competenza locale.

L'inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri FNP.

##### *Articolo 5*

I soci espulsi dalla Organizzazione, per essere riammessi, devono inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della FNP Territoriale di appartenenza, nelle modalità indicate nello Statuto FNP

Nazionale.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Generale medesimo.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d'iscrizione all'Organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di dirigente.

## **Capitolo II: Le incompatibilità funzionali**

### *Articolo 6*

Le cariche di componente di Segreteria della FNP CISL o di organismo similare (FNP Regionale e Territoriali) sono incompatibili tra loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale.

E' incompatibile la carica di componente la Segreteria FNP a tutti i livelli con quella di componente la Presidenza di Antea (Presidente e Vice Presidente).

### *Articolo 7*

Al fine dell'applicazione delle norme sull'incompatibilità vale quanto stabilito nei Regolamenti di attuazione dei livelli superiori FNP e Confederali.

### *Articolo 7 bis*

Le decadenze nei casi contemplati dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Attuativo operano automaticamente, e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 7 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri FNP.

## **Capitolo III: La designazione dei rappresentanti Fnp Cis**

### *Articolo 8*

Il Comitato Esecutivo territoriale è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne alla Organizzazione stessa, avuta presente la compatibilità indicata nel Regolamento di attuazione Nazionale e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

### *Articolo 9*

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative indicazioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti all'Organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini della eventuale revoca del mandato.

### *Articolo 10*

Come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, le designazioni dei rappresentanti, previsti nel Regolamento di attuazione dello Statuto FNP Nazionale, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le Strutture interessate.

### *Articolo 11*

Le questioni attinenti i gettoni di presenza e i rimborsi, o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal

Comitato Esecutivo Confederale nel Regolamento Economico.

*Articolo 12*

La FNP CISL Territoriale designa, a norma dello Statuto FNP Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle Categorie attive, proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di Categoria, intraprendere le iniziative più idonee a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità, in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione, in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla FNP (a titolo esemplificativo: continuità associativa e concertazione/contrattazione sociale).

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli Organi della propria struttura FNP, in merito all'attività svolta.

**PARTE II**

**NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

**Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni**

*Articolo 13*

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che agli inizi dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

*Articolo 14*

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

*Articolo 15*

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, etc.) e/o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi di commissioni, etc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, **anche** senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'Organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi e/o Organismi simili, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi simili, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

*Articolo 16*

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

**Capitolo V: Dimissione dagli organi**

*Articolo 17*

Le dimissioni dagli organi, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità e/o decadenze statutarie e/o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano la decadenza della Segreteria.

## **Capitolo VI: Modalità di svolgimento delle riunioni**

### *Articolo 18*

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi, assunta di volta in volta, e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi, e per le dichiarazioni di voto, sono concessi 5 (cinque) minuti.

La Segreteria Territoriale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti, nonché operatori e/o esperti per le particolari materie di discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere e/o depositare in forma scritta alla Presidenza, emendamenti ai documenti conclusivi.

### *Articolo 19*

Le assenze dalle riunioni degli Organi devono essere giustificate per iscritto, eventualmente anche a mezzo posta elettronica.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza della Organizzazione: dopo 3 (tre) assenze ingiustificate, il componente decade dall'Organo statutario.

I componenti degli Organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

## **PARTE III**

### **GLI ORGANI DELLA FNP CISL DEL TERRITORIO DI SONDRIO**

#### **Capitolo VII: Il Congresso Fnp Cisl**

### *Articolo 20*

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Territoriale, emana i Regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso e ne approva lo schema di Regolamento.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei Congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di accorpamento, è affidata alla FNP Regionale.

#### **Capitolo VIII: Il Consiglio Generale**

### *Articolo 21*

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della FNP Territoriale, tra un Congresso e l'altro, e si riunisce di regola almeno 3 (tre) volte all'anno.

Il numero dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità degli iscritti.

Per le strutture con oltre 10.000 iscritti, il Consiglio Generale deve essere composto da un minimo di 25 elementi, a seconda delle realtà locali.

Il Consiglio Generale elegge, al suo interno, la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

### *Articolo 22*

*omissis*

### *Articolo 23*

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche – se previsto nell'Ordine del Giorno approvato dal Congresso – immediatamente dopo la comunicazione degli esiti dello scrutinio e comunque entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

#### *Articolo 24*

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno devono essere effettuate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Territoriale invia, di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La convocazione straordinaria prevista nello Statuto FNP Nazionale, è effettuata dalla Segreteria Territoriale che è tenuta a provvedervi entro 1 (uno) mese dalla data della richiesta.

#### *Articolo 25*

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza, su proposta della Segreteria Territoriale.

I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Struttura Territoriale.

#### *Articolo 26*

La Segreteria Territoriale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione.

Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria Territoriale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento dopo aver esaurito l'Ordine del Giorno della sessione in corso e/o di iscriverlo all'Ordine del Giorno della sessione successiva.

#### *Articolo 27*

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni da quella in cui è stata avanzata la richiesta.

#### *Articolo 28*

Il Consiglio Generale si può costituire in commissioni, per tematiche specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le suddette Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti e/o esperti sulla materia in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

#### *Articolo 29*

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

#### *Articolo 30*

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale Organo con la sostituzione dei componenti vacanti.

### **Capitolo IX: Il Comitato Esecutivo**

#### *Articolo 31*

In ogni FNP Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo, al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni 2 (due) mesi.

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono effettuate dalla Segreteria Territoriale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione del Comitato Esecutivo, da parte di 1/3 dei componenti, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

La Segreteria Territoriale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Territoriale trasmette, di regola ai singoli componenti del Comitato Esecutivo, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo territoriale deliberare le quote di risorse economiche da assegnare alle RLS.

Tale funzione è attribuita al Consiglio Generale Territoriale nel caso in cui non sia costituito il Comitato Esecutivo.

E' obbligatoria inoltre in ogni FNP Territoriale la costituzione del Collegio dei Sindaci.

#### *Articolo 33*

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Territoriale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

### **Capitolo X: Commissariamento delle strutture**

#### *Articolo 34*

In caso di commissariamento di una in Struttura Territoriale, la FNP Regionale è competente in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori di istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

#### *Articolo 35*

Il Commissario, come meglio specificato nello Statuto della FNP CISL Lombardia, deve provvedere al suo mandato e promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostruzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

### **Capitolo XI: Il Collegio dei Sindaci**

#### *Articolo 36*

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuati tra iscritti e non all'Organizzazione, purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono 3 (tre) preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i 3 (tre) candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio, quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti effettivi e tenendo conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti e non alla Organizzazione, che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

#### **PARTE IV LE STRUTTURE DELLA FNP CISL**

##### **Capitolo XII: Il territorio**

###### *Articolo 37*

Il territorio della FNP Territoriale corrisponde a quello della provincia di Sondrio.

Il territorio sul quale opera la FNP Territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati e così quello delle RLS è costituito dai Comuni ad esse assegnati.

La FNP Territoriale coordina le attività sindacali nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La FNP Territoriale, promuove e designa la propria rappresentanza presso i vari Enti in cui sia prevista la presenza delle Organizzazioni sindacali.

Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, la FNP Territoriale ha autonomia funzionale e amministrativa ed è soggetta alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

##### **Capitolo XIII: La RLS**

###### *Articolo 38*

La FNP Territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della FNP, dalle articolazioni delle Cisl Territoriali e dalla "specificità montana" della provincia di Sondrio, si articola in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale.

La RLS è costituita dagli iscritti alla FNP, residenti nel territorio di competenza, definito e deliberato dal Consiglio Generale della FNP Territoriale.

La FNP Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS di un numero di soci sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa.

La presenza, nella zona prescelta, di Strutture pubbliche di interesse per la Categoria (ad esempio: sedi INPS, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La RLS deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi nel territorio, per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni.

La RLS opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento dei Soci (attraverso assemblee degli iscritti da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale, lo stato di realizzazione.

##### **Capitolo XIV: Le Assemblee delle RLS**

###### *Articolo 39*

All'apertura del percorso congressuale della FNP Territoriale, vengono convocate per iscritto, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi), aperte a tutti gli iscritti.

Al termine del dibattito sui temi sindacali, vengono eletti al Congresso Territoriale FNP le delegate e i delegati spettanti.

L'Assemblea elegge i componenti del Coordinamento della RLS di competenza locale.

Il Coordinamento della RLS, pur non rappresentando organo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate sul territorio.

## **Capitolo XV: Il Coordinatore della RLS**

### *Articolo 40*

Le norme riguardanti le modalità elettive del Coordinatore sono definite dal Regolamento RLS FNP Territoriale.

Il Coordinatore della RLS rappresenta la FNP nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

Il Coordinatore della RLS mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

È compito del Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione/contrattazione sociale con le Istituzioni ed i corpi sociali locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi ed i percorsi di proselitismo;
- la diffusione ai soci ed ai pensionati delle informazioni delle FNP territoriali, regionali e nazionali;
- la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali;
- in ogni RLS vanno individuati e debitamente formati dalla Segreteria Territoriale, uno o più Agenti Sociali, con compiti di raccordo con i Servizi Cisl, in particolare con INAS, CAF e sportelli Welfare&Lavoro;
- lo svolgimento di almeno un'Assemblea annuale, delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o intercomunale;
- la consegna della tessera ai soci, la raccolta delle mail e i riferimenti dei numeri di cellulare degli associati;
- il rapporto con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- l'individuazione di una Coordinatrice Donne di RLS e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS;
- la promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno di ANTEAS;
- le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte ai Soci.

Il Coordinatore della RLS, d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 (tre) volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Il Coordinatore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

## **Capitolo XVI: Il Delegato della RLS**

### *Articolo 41*

La FNP Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i Soci del proprio territorio, una RLS di riferimento. Nel caso in cui la RLS di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune di residenza dei Soci, e se nel Comune vi sia un congruo numero di iscritti alla Federazione, è opportuna la nomina da parte del Coordinamento della RLS di un delegato FNP che avrà il compito, in raccordo con le RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire assistenza e tutela individuale e collettiva e di aggregare, informare e coinvolgere i Soci.

Il delegato FNP partecipa ai lavori del Coordinamento della RLS stessa.

## **Capitolo XVII: I Regolamenti territoriali**

### *Articolo 42*

Le norme inerenti le modalità organizzative e funzionali delle RLS sono definite nel Regolamento apposito.

## **Capitolo XVIII: La Fnp Territoriale**

### *Articolo 43*

Sono compiti della FNP Territoriale:



- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS di propria competenza;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri Organismi territoriali delle altre Categorie della CISL, nonché con i responsabili locali degli Enti e/o Associazioni e Servizi della stessa, con particolare riferimento a INAS, CAF e sportelli "Welfare & Lavoro";
- d) mantenere i collegamenti con la propria FNP Regionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;
- f) promuovere le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie Istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i Servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani, attraverso la concertazione/contrattazione sociale;
- g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa;
- h) curare la costituzione dell'anagrafe dei soci ripartita per RLS, al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere, al recapito delle pubblicazioni sindacali della FNP e per meglio definire le iniziative da assumere sul territorio;
- i) promuovere il ben-essere dei soci anche attraverso attività aggregative intergenerazionali, solidali, culturali e ricreative;
- j) predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale.

### **Capitolo XIX: Il Congresso Fnp Territoriale**

#### *Articolo 44*

Il Congresso della FNP Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Regionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pre-congressuali nelle RLS.

Il Congresso esamina, discute e valuta l'azione svolta dagli Organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP, elegge il Consiglio Generale e i delegati al Congresso della FNP Regionale e dell'UST, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute e valuta la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale, i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

### **Capitolo XX: Gli Organismi**

#### **Il Consiglio Generale Fnp Territoriale**

#### *Articolo 45*

Il Consiglio Generale FNP CISL del Territorio di Sondrio è composto:

- a) da 38 componenti eletti dal Congresso Territoriale;
- b) dai Coordinatori delle RLS Territoriali (qualora non risultati eletti);
- c) dalla Responsabile FNP CISL Territoriale del Coordinamento Donne, se non già eletta;
- d) da un rappresentante dei pensionati sociali e/o invalidi civili nominato in base a quanto previsto nello Statuto FNP Nazionale;

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale, pari almeno al 30%, in attuazione dello Statuto della FNP.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questa sarà ricoperta da chi in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti

dopo l'ultimo eletto.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'Anteas. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale i Rappresentanti negli Enti della CISL Territoriale per le tematiche di competenza.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

### **La Segreteria FNP Territoriale**

#### *Articolo 46*

La Segreteria della FNP Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli Organi deliberanti ed è composta da 3 (tre) componenti compreso il Segretario Generale.

È possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti, previa approvazione del Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza della FNP Regionale di ogni riunione dei propri organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbali e documenti finali.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei Soci e dell'indirizzario della stampa sindacale della Federazione Nazionale.

Nelle Strutture Territoriali che continuo nella propria base associativa una percentuale di iscritte/iscritti pari o superiore al 20%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere una analoga presenza di genere.

#### *Articolo 47*

### **Comitato Esecutivo Fnp Territoriale**

Il Comitato Esecutivo della FNP CISL del Territorio di Sondrio è composto fino ad un massimo di 13 (tredici) componenti, dei quali:

- a) 4 (quattro) eletti dal Consiglio Generale al proprio interno;
- b) 3 componenti della Segreteria Territoriale;
- c) 5 coordinatori delle RLS, nominati dal Consiglio Generale stesso;
- d) la responsabile del Coordinamento Donne.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'Anteas. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale i Rappresentanti negli Enti della CISL Territoriale per le tematiche di competenza.

### **Capitolo XXI: La Fnp Regionale**

#### *Articolo 48*

*omissis*

### **Capitolo XXII: Il Congresso Regionale**

#### *Articolo 49*

*omissis*

### **Capitolo XXIII: Il Consiglio Generale Regionale**

#### *Articolo 50*

*omissis*

### **Capitolo XXIV: Il Comitato Esecutivo Regionale**

#### *Articolo 51*

*omissis*

### **Capitolo XXV: La Segreteria Regionale**

*Articolo 52*  
*omissis*

### **Capitolo XXVI: Il Coordinamento Donne**

*Articolo 53*

In ogni struttura – RLS, Territorio, Regione, Nazionale – è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi, iniziative politiche e formative e culturali che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP CISL. L'obiettivo è la realizzazione, attraverso il riconoscimento della diversità e della complementarità tra maschile e femminile, di una Organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'Organizzazione tutta.

*Articolo 54*

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici delle RLS e dalle donne facenti parte il Consiglio Generale Territoriale.

*Articolo 55*

La Coordinatrice Territoriale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento.

*Articolo 56*

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste nello Statuto della FNP Nazionale.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Regionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

### **Capitolo XXVII: I Raggruppamenti Tecnici**

*Articolo 57*

Nel caso di costituzione dei Raggruppamenti Tecnici di pensionati a livello Territoriale, si fa riferimento al Regolamento regionale.

*Articolo 58*  
*(omissis)*

*Articolo 59*  
*(omissis)*

*Articolo 60*  
*(omissis)*

*Articolo 61*  
*(omissis)*

*Articolo 62*

(omissis)

## **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

### **Capitolo XXVIII: Responsabilità e competenze**

#### *Articolo 63*

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti, e costituenti il patrimonio della FNP Territoriale, devono essere a secondo della loro natura, registrati ed inventariati.

Dei beni di propria competenza, la FNP Territoriale, disporrà per il perseguimento delle proprie attività statutarie, procedendo all'uso alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione di strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione o delle sue singole strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti nella quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali "pro tempore" della Federazione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno, altresì, uniformarsi per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari, nonché qualunque pagamento effettuato dalle Strutture FNP ai vari livelli, debbono prevedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, di quella del Segretario responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dallo Statuto FNP Regionale.

#### *Articolo 64*

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali "pro tempore" delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali "pro tempore" delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidamente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali "pro tempore", delle Strutture sopra dette, rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati dalle loro azioni e/o omissioni, alle Strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri dirigenti eletti, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

### **Capitolo XXIX: Bilanci**

#### *Articolo 65*

La FNP Territoriale predispone l'elaborazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, in conformità alle norme e alla modulistica diramata dalla Federazione.

I bilanci devono essere verificati dal Collegio Sindacale, che alleggerà anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli Operatori, con riferimento al Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

Ogni anno la FNP Territoriale è tenuta ad approvare il Bilancio Preventivo entro il 31 dicembre.

Ogni anno la FNP Territoriale approva il bilancio consuntivo entro il 10 marzo dell'anno successivo.

I bilanci, una volta approvati, vanno inviati ai livelli superiori verticali e orizzontali.

## **ATTIVITA' ISPETTIVE**

### **Capitolo XXX: Ispezioni**

*Articolo 66*

La FNP Lombardia ha l'obbligo di effettuare, attraverso i propri uffici, almeno una volta nell'arco del mandato congressuale, controlli, verifiche e/o ispezioni nei riguardi di tutte le Strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria FNP Regionale nell'interesse della Organizzazione e degli associati: esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria stessa.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto, nemmeno in deroga agli articoli degli Statuti della FNP Nazionale e Regionale.

**PARTE VII BANDIERA**

**Capitolo XXXI: Bandiera**

*Articolo 67*

La bandiera della Federazione è la bandiera della CISL con la dicitura: "Federazione Nazionale Pensionati Cisl" (FNP o FNP Cisl) declinata alla specificità territoriale.

**PARTE VIII NORMA PERMANENTE**

**Capitolo XXXII: Osservanza degli Statuti e dei Regolamenti**

*Articolo 68*

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture superiori (FNP e Confederale) in quanto applicabili.

In caso di norme controverse sono da rispettare quelle delle strutture superiori.

**NORMA TRANSITORIA**

Le disposizioni previste negli articoli relative alle composizioni delle Segreterie Regionali e Territoriali, entreranno in vigore con il XVIII° Congresso Nazionale FNP.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO**

**DAL CONSIGLIO GENERALE FNP CISL SONDRIO IN DATA 28/10/2016**